

22/09/2025, Napoli,

Spett.le
Comune di Marano di Napoli (NA)
Servizio SUAP
a mezzo portale telematico
"impresainungiorno"

Spett.le
ARPAC
Dipartimento Provinciale di Napoli
Via Don Bosco, 4F
80141 – Napoli
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it

p.c. Spett.le
Edilizia Privata e Urbanistica
pec: protocollo@pec.comune.marano.na.it

p.c. Spett.le
ENAC–.
protocollo@pec.enac.gov.it

p.c. Spett.le
ENAV S.p.A.
a mezzo portale telematico
N°M-WEB RICEVUTO DA
PORTALE: MWEB_2025_1552

OGGETTO: ISTANZA UNICA, ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.lgvo 259/03 e s.m. e i.,
per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel
comune di Marano di Napoli (NA) Via San Rocco, snc individuata al N.C.T. del
Comune di Marano di Napoli (NA), Foglio n. 5 – Particella n. 1440, 845e 779.

Nome sito INWIT: MARANO VIA SAN ROCCO Codice sito: I1771NA

La **INWIT S.p.A.** (infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.) con sede legale in Milano Largo
Donegani n.2, capitale sociale Euro 600000000,00 i.v, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 08936640963, iscritta al R.E.A.
di Milano al n. 2057238, è iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione al n° 25606,
in persona del suo Procuratore Speciale Dott. Tommaso Pariota, C.F. PRTTMS60A24F839I nato
a Napoli il 24/01/1960, domiciliato per la carica in Napoli Centro Direzionale Isola E3, giusto
procura per notaio Sandra De Franchis rilasciata in Roma, repertorio n. 16267, raccolta n.
7893 del 28 luglio 2021

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02 54106032
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00

PREMESSO

- che la materia relativa ai permessi per le installazioni o modifiche degli impianti di telecomunicazione è disciplinata da normativa statale speciale prevalente sin dal 2003 con il codice delle comunicazioni Elettroniche D.lgvo 259/2003 e s.m.e.i;
- che **INWIT S.p.A. è titolare** come previsto dall'art 11 del D.lgvo 259/03 **di Autorizzazione generale** per le reti ed i servizi di telecomunicazioni elettronica e pertanto la società Inwit S.p.A è soggetto autorizzato a presentare istanze ai sensi dell'art.43 e ss del D.lgvo 259/03 Codice delle Comunicazioni Elettroniche europeo , in conformità a quanto previsto dal predetto decreto all'art 15: "Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale" "Le imprese autorizzate ai sensi dell'art.11 hanno il diritto di a) fornire reti e servizi di comunicazioni elettroniche al pubblico; b) richiedere le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni per esercitare il diritto di installare infrastrutture in conformità agli art 43e ss" si allega autorizzazione del MISE ;
- che INWIT è peraltro iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), al numero 25606;
- Che pertanto INWIT è da ritenersi soggetto abilitato a presentare le istanze di installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, comprese quelle per gli impianti di telefonia mobile;
- che l'art. 43 del predetto decreto legislativo dispone che "le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli artt. 44,45,46,47 e 49 sono assimilate, ad ogni effetto, alle **opere di urbanizzazione primaria** di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/01 pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia; a tal riguardo, la scrivente, precisa che il DPR n. 380/'01 non può trovare applicazione in quanto il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è normativa speciale e prevalente per cui si applica unicamente il detto codice sia per quanto attiene alla tipologia degli atti edilizi che per le procedure da seguire;
- che l'art 51 comma 1 del medesimo D.lgvo stabilisce che "gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ovvero esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti **hanno carattere di pubblica utilità** ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Decreto del presidente della repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02 54106032
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00

- Che INWIT è proprietaria delle infrastrutture di rete su scala nazionale della maggior parte degli impianti che erano di proprietà TIM e VODAFONE giusto conferimento delle stesse, in particolare TIM S.p.A., in data 1 aprile 2015, e successivamente VODAFONE in data 4 dicembre 2019 hanno conferito il proprio ramo d'azienda costituito dai beni e dai rapporti giuridici relativi alle infrastrutture passive di rete radiomobile alla INWIT S.P.A.; entrambi i gestori hanno pertanto ceduto le sole infrastrutture mantenendo in capo a se il diritto di installare gli apparati radiotrasmettenti e le antenne, che restano di loro esclusiva proprietà.
- che INWIT, pertanto avanza istanza per la realizzazione della sola infrastruttura in oggetto da mettere a disposizione dei gestori di telefonia mobile per garantire e migliorare il servizio pubblico di telecomunicazioni e che la presente istanza viene inviata alla ARPA CAMPANIA Dipartimento Provinciale di Napoli in osservanza dell'art. 44 comma 5 priva degli elaborati radio-tecnici;
- Che l'art 44, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, a seguito della modifica apportata con L 51/2022 chiarisce che la documentazione relativa alla parte radioelettrica degli impianti non è dovuta per le realizzazioni delle infrastrutture passive destinate ad ospitare impianti di tlc, atteso che recita testualmente: ***"Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri, tralicci, destinati ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1"***;
- che l'art 44, comma 5 chiarisce che le autorizzazioni sono regolate da un **procedimento unico e semplificato** il comma 5 recita: "l'istanza ha **valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento** Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento."
- Che all'art 44 comma 7 allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali, **il procedimento deve essere gestito con l'indizione della conferenza di servizi** ex art 14 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, **con il dimezzamento dei termini ivi indicati, da convocare entro 5 giorni dalla presentazione;**
- Che all'art 44 comma 8 è statuito che "la determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque

denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori”;

- Che l'art. 44 comma 10, recita *“Le istanze di autorizzazione **si intendono accolte** qualora, entro il termine perentorio di **sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda**, ((non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di)) un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. **Decorso il suddetto termine**, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale **È SUFFICIENTE L'AUTOCERTIFICAZIONE DEL RICHIEDENTE**. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi”*
- che nel caso di specie l'area dell'installazione di cui alla richiesta in oggetto è stata individuata atta a soddisfare le caratteristiche radio tecniche necessarie a garantire il livello di qualità per l'erogazione del servizio radiomobile e ricade in ambito territoriale sottoposto a regime di tutela, ed in particolare ricade:
 - 1) in area sottoposta a interferenza aerea;
- Per il Parere ENAV/ENAC si specifica che è stata inoltrata istanza attraverso portale MWEB_2025_1552
- che pertanto necessita acquisire in ambito di conferenza dei servizi i relativi pareri/nulla osta previsti ed a tal fine si trasmette all'ente procedente unitamente alla presente tutta la documentazione a supporto;
- che pertanto in **ottemperanza con quanto previsto all'art 44 comma 5 si dà contestualmente notizia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolte;**

Tutto ciò premesso, ed attesa l'esigenza di realizzare l'impianto in oggetto, la INWIT S.p.A. rappresentata come sopra riportato

CHIEDE

Ai sensi e per gli effetti di tutta la normativa elencata in premessa, che la Pubbliche Amministrazioni competenti provvedano al rilascio delle autorizzazioni di cui all'oggetto, necessarie alla realizzazione dell'impianto di seguito descritto, nei tempi perentori e nei modi specificati dall'art 44 del D.Lgvo 259/03 specificando che in assenza da parte dell'Amministrazione procedente, dell'emanazione dell'Attestazione di avvenuta autorizzazione nei 7 giorni successivi allo scadere dei 60 dalla presentazione dell'istanza, in assenza di un motivato diniego, le scriventi provvederanno in Autocertificazione .

CHIEDE ALTRESÌ

a codesto spettabile SUAP l'indifferibile osservazione, in ottemperanza a quanto previsto dall'art 44 comma 5 della **pubblicizzazione dell'istanza** ed a tal fine si chiede non essendo sufficiente per giurisprudenza l'affissione all'Albo pretorio, che venga pubblicizzata in altre modalità, suggerendo quella più economica per l'ente ossia sul portale web del comune. La **manca della pubblicizzazione determina effetti lesivi** nei confronti della scrivente società suo malgrado, pertanto la scrivente si riserva, laddove subentrassero conseguenze, di adire a propria tutela secondo legge.

Descrizione dell'impianto e delle aree circostanti.

La stazione radio base verrà realizzata in un'area di proprietà privata, il tutto come meglio rappresentato negli elaborati allegati alla presente;

Caratteristiche radioelettriche dell'impianto

Inwit provvederà alla realizzazione della sola infrastruttura, e per come già detto in premessa Vodafone ed TIM avanzeranno Istanza agli enti competenti (comune ed ARPA) per il conseguimento dei propri titoli abilitativi all'installazione degli impianti (apparati ed antenne) ex art 45 del D.lvo 259/03 e s.m.e.i..

Corre l'obbligo precisare:

- che trattandosi di opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 del citato art.16 del DPR 380/01, la scrivente Società **è esonerata** dal pagamento dei relativi oneri

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02 54106032
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00

concessori, nonché **dal pagamento di ulteriori “oneri o canoni che non siano stabiliti per legge” ai sensi del comma 1 dell’art.54 del citato D. Lgs. n.259/03;**

- che INWIT S.p.A. rappresentata come sopra riportato, in qualità di committente dei lavori riferiti alla costruzione di cui sopra, ha conferito l’incarico di progettista e Direttore dei Lavori all’ ing. Sergio Di Maria iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli al n. 14438 contattabile al numero 3470457853 ed alla PEC: sergio.dimaria@ordingna.it
- che per quanto attiene l’indicazione delle ditte esecutrici e della relativa documentazione (DURC, dichiarazione organico medio nomina del RL, CSP e CSE.), la scrivente si riserva di integrare le relative notizie contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08
- che per quanto attiene gli adempimenti di cui al DPR 380/2001 Parte II Normativa tecnica per l’edilizia gli stessi saranno effettuati in tempo utile alla realizzazione e comunque prima dell’inizio effettivo dei lavori

Ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, la sottoscritta consapevole delle sanzioni penali e civili in cui incorre, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto decreto sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso di titolo giuridico vigente ed efficace che l’abilita all’uso dell’immobile prescelto come sito di installazione.

Allega alla presente:

- Progetto architettonico e relazione tecnico descrittiva e fotografica;
- Copia del documento del Procuratore;
- Copia della Procura
- Documento del tecnico incaricato
- Delega alla presentazione
- MWEB_2025_1552
- Autorizzazione MISE
- Nota mise AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0117924.17-08-2021
- Nota mise AOOCOM REGISTRO UFFICIALE U.0146041.13.12.2021

Allegati per il l’ARPA:

- Progetto architettonico
- Delega alla presentazione

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02 54106032
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00

Firma per accettazione del DL
Ing. Sergio Di Maria
Firmato digitalmente

INWIT S.p.A.
Dott. Tommaso Pariota
Firmato digitalmente

Riferimenti per comunicazioni:

Per eventuali comunicazioni o chiarimenti si prega di contattare:

per INWIT S.p.A. corrispondenza c/o Sede di Roma Piazza Trento 10, 00198, Roma

PEC: adminpec@inwit.telecompost.it;

SUD: L'Arch. Maria Cristina Pelosi cell: 3351338291 mail: cristina.pelosi@inwit.it

L'Arch. Annamaria Cusimano cell: 3316099703 annamaria.cusimano@inwit.it

per professionista Dott. ing. Sergio Di Maria al numero 347 0457853 ed inviare la corrispondenza in Portici (NA) alla via Libertà II trav dx n. 7 – cap 80055 – PEC: sergio.dimaria@ordingna.it

Infrastrutture Wireless italiane S.p.A.

Sede legale: Largo Donegani n. 2 - 20121 Milano
Tel. +39 02 54106032
adminpec@inwit.telecompost.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano 08936640963
Numero REA MI 2057238
Capitale Sociale € 600.000.000,00